

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ATOPICA UTOPIA

Art. 1. - "Atopica Utopia, Associazione culturale dalle Terre Lucchesi" di seguito indicata brevemente con "Associazione" è una libera associazione culturale di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli articoli a ciò riferibili della Costituzione Italiana, e dalle norme di legge specifiche a ciò applicabili, in particolare la *legge 6 giugno 2016, n. 106*, il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dalle norme de presente Statuto e dell'Atto Costitutivo che ne forma parte integrante.

Art. 2. – principi informatori e "carta dei valori"

La nostra associazione sarà

Atopica, poiché l'utopia che abbiamo dentro è singolare, fuori luogo o anche singolarmente fuori luogo.

Utopia, poiché è un'aspirazione forse senza riscontro nella realtà del mondo attuale ma, seppure critica verso l'esistente, è fortemente orientata verso forme di rinnovamento sociale ritenute realizzabili.

Eretica, poiché capace di scegliere e mai indifferente, schierata ma mai settaria.

ostinatamente

singolari e fuori luogo

democratici nel profondo del cuore,

in cammino senza meta a cercare

il sorriso

di un altro mondo, un mondo migliore

La nostra Associazione non è un'associazione politica, è un'associazione culturale, cioè lavora sulle idee, le convinzioni, i valori, le competenze, la conoscenza, per favorirne la diffusione e la condivisione. Il scopo è il divertimento che ci fa essere migliori, il pensiero che orienta la critica e il cambiamento. Il suo emblema è il riso in tutte le sue forme.

Il sorriso sul viso, anche quando questo si fa serio.

Carta dei valori:

L'altro mi è uguale

L'altro è un altro, diverso da me

La solidarietà è un valore

La libertà è un valore

Il conflitto è un valore, se libera chi soffre o è oppresso, se promuove ragioni

La creazione artistica è un valore

La condivisione della bellezza è un valore

La cultura e la sua diffusione sono un valore

Il pensiero libero è un valore

La conoscenza è un valore

Lo stare bene insieme è un valore

L'ascolto è un valore

L'ingenuità è un valore

La meraviglia è un valore

La gentilezza è un valore

Il sorriso è un valore.

La Felicità è un valore, tutti hanno diritto ad essere felici nel modo loro.



Il rispetto dei diritti universali, dei diritti dei bambini, dei diritti di chi "ama e si ama" è un valore.

I valori non sono solo questi, sono tanti, l'altruismo può essere guida per la loro scelta e interpretazione.

I valori non sono leggi, sono orientamento per le persone libere e capaci di scegliere.

Il rispetto delle leggi, delle istituzioni, dell'ambiente e degli animali, l'onestà personale sono un dovere non solo un valore.

Il giudizio di coerenza tra le leggi, il comportamento e la morale, l'insieme dei valori che orienta il comportamento rispetto ai doveri, appartiene ad ognuno di noi.

È il fondamento della propria responsabilità personale nel mondo e nella vita, l'origine della propria libertà più profonda.

L'accettazione del presente articolo dello Statuto è motivo fondante imprescindibile per la partecipazione all'Associazione

Art. 3. - Scopi e obbiettivi perseguiti

Sono scopo e obiettivi dell'Associazione la realizzazione di progetti e iniziative di crescita culturale e di esperienze personali di condivisione di bellezza

Ad esempio, ma senza limitazione alcuna di proposte.

- Biblioteca condivisa
- Letture in presenza di romanzi, poesie, drammi teatrali, novelle e racconti
- Ascolto e commento di brani musicali
- Narrazione pubblica di storie e racconti personali, esperienze di viaggio, riflessioni e analisi sul mondo....
- Condivisione pubblica di propri contenuti o lavori
- Fotografie
- Musiche
- Opere grafiche, pittura, scultura ... colori
- Teatro
- Cibo e cucina, orto e giardinaggio, storie di animali ...
- Viaggi
- Nostalgie
- Speranze e progetti
- Ed altro ancora che sapremo fare in ambito di creazione, diffusione e trasmissione artistica e culturale.

Art. 4. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, esposizioni e mostre d'arte, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- nonché tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore ivi previste dai commi da **d)** a **x)** e di seguito riportate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, aventi ad oggetto:

"elenco illustrativo delle attività di interesse generale previste dal Codice per gli Enti del Terzo Settore, commi da **d** a **x**

- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281; (4)*
- **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
- **g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, *comma 5*, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;
- **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;
- **o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, *comma 4*, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, *comma 2, lettera c)*, della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;
- **q)** alloggio sociale, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008*, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni;
- **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- **x)** cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*."

Art. 5. - L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e possono essere:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, i soci fondatori sono soci ordinari;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione, hanno carattere particolare e sono esonerati dal versamento di quote annuali, salvo versamenti puramente volontari a scopo di liberalità.

Le quote o il contributo associativo sono personali e non sono trasmissibili ad alcuno, inoltre non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 6. - L'ammissione dei soci ordinari, ad eccezione di quella dei soci promotori che è contestuale all'atto di costituzione, è provvisoriamente accettata e sarà definitivamente deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva alla data di richiesta.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 12. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. L'assemblea, salvo motivi eccezionali che veno essere approvati dagli organi direttivi all'unanimità ed il consenso formale espresso di almeno un terzo dei soci, si svolgono in presenza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e può essere effettuata anche mediante ricorso a strumenti di comunicazione come la posta elettronica o strumenti di messaggistica che consentano la trasmissione dell'intero testo della convocazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16. – Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.